



Studio
DE MARCH

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March
Eros De March

Ambra Mattiello
Manuel Bandiera
Filomena Trunfio
Lorenzo Crescente
Massimo Motta
Monica Rossi
Enrico Bolla

Circolare informativa n° 6 del 22 gennaio 2018

LA DETRAZIONE IVA

L'Agenzia Entrate con circolare n. 1/E/2018 del 17 gennaio fornisce importanti chiarimenti in tema di detrazione iva.

- LA NORMA -

Il Decreto IVA stabilisce che:

- 1) Il **diritto alla detrazione** sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile
- 2) Il **diritto alla detrazione** è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto alla detrazione
- 3) La **fattura di acquisto** deve essere annotata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno

- L'AGENZIA ENTRATE -

Secondo l'Agenzia Entrate, il **diritto alla detrazione iva** viene esercitato nel momento in cui in capo al **cessionario/committente** sussistono contestualmente entrambe le condizioni:

ESIGIBILITA' dell'imposta



Si realizza:

- dalla *consegna o spedizione* dei beni mobili
- dalla *stipulazione dell'atto* per il beni immobili
- all'atto del *pagamento del corrispettivo* per le prestazioni di servizi

+

POSSESSO di una valida fattura



La *data di ricevimento* della fattura è dimostrabile attraverso:

- Pec o altri sistemi che ne dimostrino la ricezione (es: fax, timbro postale, ...), oppure
- dalla corretta tenuta della contabilità che impone la numerazione progressiva delle fatture e bollette doganali ricevute



Treviso (TV)
Via Solferino S. Martino 3
T. +39 0422 262521
F. +39 0422 298120



Quarto d'Altino (VE)
Via Roma, 101/B
T. +39 0422 1835335



Pieve di Soligo (TV)
Via Schiratti 51/10
T. +39 0438 82705



Castelfranco V.to (TV)
Circonvallazione Est 32
T. +39 0423 721119



Vimercate (MB)
Via Vittorio Emanuele II, 1
T. +39 039 6084054

Esempi:

ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA	RICEZIONE DELLA FATTURA	REGISTRAZIONE DELLA FATTURA	QUANDO DETRARRE L'IVA
Dicembre 2017	Dicembre 2017	Dicembre 2017	L'iva è detratta nella liquidazione iva di dicembre 2017 e confluirà regolarmente nella dichiarazione annuale iva per il 2017.
		<i>Se non viene annotata entro tale data?</i> Termine massimo per recuperare la detrazione dell'imposta: 30 Aprile 2018	La detrazione viene eseguita all'interno di un apposito sezionale del registro iva acquisti* il quale accoglierà tutte le fatture ricevute nel corso del 2017. Il credito iva concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale iva relativa all'anno 2017.
Dicembre 2017	Gennaio 2018	Gennaio 2018	L'iva è detratta nella liquidazione iva di gennaio 2018, ma alle condizioni esistenti nel periodo d'imposta in cui l'iva è divenuta esigibile. (es: se il pro-rata di detraibilità del 2017 era del 60%, ancorché la detrazione venga operata nel 2018, l'iva è detratta osservando il pro-rata di detraibilità esistente nel 2017)
		<i>Se non viene annotata entro tale data?</i> Termine massimo per recuperare la detrazione dell'imposta: Entro 30 Aprile 2019	Fermo restando l'obbligo del cessionario/committente di <u>regolarizzare la fattura di acquisto</u> (qualora non ricevuta entro il 4° mese successivo dalla data di effettuazione dell'operazione – vds sotto), se la registrazione della fattura avviene tra il 01 gennaio 2019 ed il 30 aprile 2019, la detrazione verrà eseguita all'interno di un apposito sezionale del registro iva acquisti* il quale accoglierà tutte le fatture ricevute nel corso del 2018. Ciò al fine di evidenziare che l'imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche iva relative al 2019, concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale iva relativa all'anno 2018.

* In alternativa al registro iva acquisti "sezionale", è possibile registrare le fatture in modo distinto rispetto alle altre anche mediante l'utilizzo di appositi codici da annotare nella contabilità iva.

Per tutti i casi, rimane comunque ferma la possibilità di recuperare l'imposta presentando una **dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.**

ATTENZIONE

Resta comunque fermo l'**obbligo** in capo al cessionario/committente procedere alla **regolarizzazione della fattura di acquisto non emessa** nei termini di legge o **"irregolare"**.

La regolarizzazione deve essere eseguita:

- *se non ha ricevuto la fattura* entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione:
presentando all'Ufficio competente, previo pagamento dell'imposta, entro il 30° giorno successivo, un documento (autofattura) in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'art. 21 dpr 633/72 ("fatturazione delle operazioni")
- *se ha ricevuto una fattura irregolare*:
presentando all'Ufficio competente, entro il 30° giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni prescritte dall'art. 21 dpr 633/72 ("fatturazione delle operazioni"), previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

Sanzione in capo al cessionario/committente in caso di mancata regolarizzazione, fatta salva la responsabilità del cedente o del commissionario:

100% dell'imposta, con un minimo di 250 €

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Tutti i comportamenti adottati in sede di liquidazione periodica di dicembre 2017 **non saranno sanzionabili**.

Chi, quindi, a fronte di un'imposta esigibile a dicembre 2017 e di una fattura ricevuta a gennaio 2018, abbia detratto l'iva già nel mese di dicembre 2017, non sarà sanzionato.

CASI PARTICOLARI:

CONTRIBUENTI IN CONTABILTA' CON "REGIME IVA PER CASSA"

Liquidare l'iva secondo il criterio "per cassa" sia per le operazioni attive che per quelle passive, significa che **l'ESIGIBILITA' iva (e quindi il diritto alla detrazione) è differita al pagamento del corrispettivo o, comunque, decorso un anno dal momento in cui l'operazione si considera effettuata** (consegna/spedizione per i beni mobili; stipula dell'atto per i beni immobili; pagamento del corrispettivo per le prestazioni).

L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA A SEGUITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO O RETTIFICA NEI CONFRONTI DEI CESSIONARI O COMMITTENTI

Il cedente o commissionario che:

- abbia subito un avviso di accertamento o di rettifica e
- previo pagamento dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni e degli interessi

ha diritto di rivalsa (mediante emissione di fattura o nota di variazione con indicazione, tra gli altri, anche degli estremi identificativi dell'atto di accertamento) per l'imposta o per la maggiore imposta nei confronti del cessionario o committente.

Il diritto alla detrazione esercitabile dal cessionario o dal committente può **esercitarsi al più tardi con la dichiarazione relativa al SECONDO ANNO successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'originaria prestazione.**

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.